

COMUNE DI VILLANOVA
SULL'ARDA

(PROVINCIA DI PIACENZA)

**CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI EDUCATIVA
DOMICILIARE E INCONTRI PROTETTI A FAVORE DI
MINORI RESIDENTI NEI COMUNI DI CASTELVETRO
PIACENTINO E VILLANOVA SULL'ARDA**

PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2025

INDICE

- 1) *Oggetto dell'appalto*
- 2) *Obiettivi e linee di indirizzo*
- 3) *Luogo di esecuzione*
- 4) *Destinatari del Servizio Educativo Domiciliare*
- 5) *Durata dell'appalto*
- 6) *Modalità organizzative del Servizio*
- 7) *Requisiti professionali*
- 8) *Obblighi e responsabilità del soggetto aggiudicatario*
- 9) *Trattamento dei dati personali*
- 10) *Tirocini*
- 11) *Volontariato e Servizio Civile Volontario*
- 12) *Subappalto*
- 13) *Sciopero*
- 14) *Attività dell'amministrazione appaltatrice*
- 15) *Importi stimati a base d'asta*
- 16) *Compenso, modalità di pagamento e cessione del credito*
- 17) *Variazioni del contratto*
- 18) *Tracciabilità flussi finanziari*
- 19) *Risoluzioni del contratto e recesso*
- 20) *Penali*
- 21) *Garanzie*
- 22) *Clausola compromissoria e Foro competente*
- 23) *Norme finali*

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato ha per oggetto la gestione del Servizio Educativo Domiciliare attraverso l'erogazione di servizi socio educativi a favore di bambini, preadolescenti e adolescenti residenti nel territorio dei Comuni di Castelvetro Piacentino e Villanova sull'Arda.

Le prestazioni saranno rese nell'ambito dell'attività del Servizio Sociale Associato dei Comuni di Castelvetro Piacentino e Villanova sull'Arda sulla base della Convenzione dagli stessi stipulata per la Gestione associata dei servizi sociali nell'area minori, famiglie, tutela minori, disabilità e fragilità adulta. Il Comune di Villanova sull'Arda (di seguito Comune) è capifila di tale Convenzione e pertanto titolato ad agire anche per conto del Comune di Castelvetro Piacentino.

Il Servizio Educativo Domiciliare adempie da un lato, al compito di sostenere e tutelare i minori appartenenti nuclei familiari a rischio di emarginazione sociale ovvero con insufficienti risorse sotto il profilo della responsabilità genitoriale, dall'altro, a quello di favorire il recupero della funzionalità e la crescita evolutiva del minore disabile, con l'obiettivo di sviluppare le capacità residue, nella prospettiva di progressiva e costante socializzazione all'interno del contesto familiare.

La finalità del servizio è quella, dunque, di indirizzare gli interventi socio-educativi a supporto delle relazioni familiari in cui il minore è inserito e, in particolare, curare le modalità con cui i genitori esprimono le proprie funzioni educative, dalle quali è convinzione che le espressioni del disagio prendano origine.

La famiglia, o meglio le relazioni familiari, diventano il perno attorno al quale si snodano interventi pluridisciplinari integrati tra loro; di questi ultimi, l'intervento socio-educativo finalizzato anche al recupero della funzionalità e alla crescita evolutiva del minore disabile è quello che consente di orientare percorsi e modulare il rapporto tra genitori e figli, ed inoltre avere la possibilità di supportare le dinamiche familiari qualora diventino pregiudizio per il minore.

Gli interventi principali sono:

per quanto riguarda i ***minori in condizioni di disagio sociale e familiare***:

A) interventi di sostegno socio-educativo in favore del minore e di supporto alla relazione genitori/figli (es: tutoraggio e affiancamento familiare anche nei momenti di rientro del minore in famiglia da comunità e/o affido, incontri protetti);

B) attività di accompagnamento e socializzazione del minore finalizzate al miglioramento delle relazioni con i coetanei e gli adulti di riferimento e allo sviluppo di comportamenti idonei, allo scopo di favorirne l'autonomia personale, la conoscenza e l'inserimento nella propria comunità, anche attraverso l'uso delle risorse presenti sul territorio;

C) Attività di monitoraggio e valutazione dei piani socio-educativi individualizzati, con presa in carico dei minori.

D) Attività di indagine valutativa in equipe multi-professionale, intesa come ridefinizione della fase di analisi/indagine psico-sociale del nucleo familiare in un percorso breve di sostegno alla genitorialità, orientata a:

- Individuare e costruire una alleanza di lavoro tra operatori e famiglie finalizzata alla costruzione di un “patto educativo”, attraverso la partecipazione attiva dei nuclei familiari ai percorsi che li riguardano;
- Evidenziare oltre ai fattori di rischio, quelli di protezione sia personali sia familiari e ambientali;
- Raggiungere con tutti i soggetti coinvolti, il più alto livello possibile di consapevolezza e risignificazione degli elementi (azioni, dinamiche, problemi e fragilità) che hanno determinato l’avvio del percorso di indagine/valutazione su mandato dell’Autorità Giudiziaria, per poter orientare efficacemente i possibili processi di auto aiuto attivabili entro e fuori dal nucleo familiare

per quanto riguarda i **minori in condizione di disabilità:**

A) interventi per favorire il recupero della funzionalità e la crescita evolutiva del minore disabile, con l'obiettivo di sviluppare le capacità residue, nella prospettiva di progressiva e costante socializzazione all'interno del contesto familiare e comunitario, sotto il profilo dell'autonomia, della comunicazione e della formazione personale e relazionale;

B) Interventi extrascolastici in favore di minori disabili, in continuità con il progetto educativo individualizzato elaborato in ambito scolastico, finalizzati al rafforzamento delle competenze acquisite che necessitano di un loro consolidamento;

C) Interventi domiciliari per consentire al minore disabile di permanere nel proprio contesto di vita qualora, in presenza di limitata autonomia personale e inadeguato supporto familiare, venisse a trovarsi nell'impossibilità di provvedere totalmente alle proprie necessità;

D) Interventi a sostegno del reinserimento sociale a seguito di eventi traumatici o morbosi che determinino una compromissione funzionale e/o cognitiva in collaborazione con i servizi sanitari specialistici;

E) Interventi diretti a far acquisire o rafforzare abilità che consentano al minore disabile di spostarsi in autonomia in contesti sociali esterni alla famiglia.

ART. 2 OBIETTIVI E LINEE DI INDIRIZZO

Il servizio di Sostegno Socio Educativo Domiciliare ha come finalità principale quella di creare le condizioni socio educative ed ambientali per sostenere la crescita dei ragazzi in situazioni familiari e sociali difficili, a volte conflittuali, evitandone l'allontanamento e promuovendo le risorse positive presenti nel contesto di vita del minore.

Gli obiettivi da raggiungere sono:

per quanto riguarda i **minori in condizioni di disagio sociale e familiare:**

1. Garantire al minore la permanenza nella propria famiglia rinforzando le risorse affettive ed educative dei genitori;
2. Evitare l'allontanamento del minore dal proprio ambiente di vita, familiare, scolastico e sociale
3. Aiutare la famiglia a scoprire e rivalutare le proprie risorse, attuando un sostegno che non sia sostitutivo né disconfermante;
4. Prevenire e contrastare situazioni di maltrattamento e/o mancanza di cure, tutelando il minore nel suo diritto ad essere ascoltato non soltanto nei suoi bisogni primari.
5. Superare laddove percorribile, l'istituzionalizzazione dei minori, attraverso l'implementazione di un approccio intensivo, multidisciplinare e flessibile di presa in carico del nucleo familiare già durante la fase di indagine valutativa;

per quanto riguarda i **minori in condizione di disabilità:**

6. Consentire al minore disabile di permanere nel proprio contesto di vita qualora, in presenza di limitata autonomia personale e inadeguato supporto familiare, venisse a trovarsi nell'impossibilità di provvedere totalmente alle proprie necessità.
7. Far acquisire o rafforzare abilità che consentano al minore disabile di spostarsi in autonomia in contesti sociali esterni alla famiglia.
8. Favorire il recupero della funzionalità e la crescita evolutiva del minore disabile;

per entrambe le tipologie di destinatari:

9. Affiancare il minore nel suo processo di crescita, risolvendo eventuali situazioni di solitudine o di mancanza di stimoli culturali che possono invalidare il suo percorso formativo, tutelando il diritto all'educazione scolastica, alla socializzazione, all'integrazione nel contesto comunitario di riferimento;
10. Sviluppare nel minore, in base all'età ad al grado di maturità, la consapevolezza delle proprie risorse e la crescita di fiducia in se stessi, lo sviluppo di autotutela e di progettualità personale, l'acquisizione di abilità alla vita sociale e di capacità funzionali e sociali;

Il soggetto affidatario dovrà garantire le funzioni fondamentali di seguito elencate:

_ presa in carico dei minori segnalati dal Servizio Sociale Professionale di riferimento, secondo le procedure operative concordate;

_ collaborazione alla programmazione socio-educativa relativa al nucleo familiare del minore e partecipazione alle successive verifiche in itinere, secondo le procedure operative concordate;

_ attuazione delle iniziative specifiche a sostegno delle relazioni intrafamiliari e interpersonali del minore, a sostegno dei percorsi didattici ed educativi, nonché di attività ludico-ricreative, di socializzazione e volte alla piena fruizione delle risorse e delle opportunità del territorio.

Le attività andranno prestate nell'ambito di un progetto complessivo di presa in carico del minore e della sua famiglia predisposto dal Servizio Sociale Associato in collaborazione con gli altri Servizi/Agenzie Educative coinvolti nella situazione e

pertanto l'intervento educativo programmato dovrà essere integrato con gli altri eventuali interventi previsti dallo specifico progetto a favore del minore.

Il soggetto affidatario dovrà garantire che le attività di cui al presente articolo vengano svolte nel rispetto dei principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona, e delle norme in materia di segreto professionale e tutela della riservatezza e dei dati personali e sensibili di cui al D. Lgs. 196/2003.

ART. 3 – LUOGO DI ESECUZIONE

Gli interventi si svolgono principalmente presso il domicilio ed i luoghi di frequenza abituale del minore e del nucleo familiare di riferimento, nel territorio dei Comuni di Castelvetro Piacentino e Villanova sull'Arda, senza escludere la possibilità di essere estesi al di fuori dell'ambito familiare e/o in ambiti territoriali esterni, quando ciò sia determinato da esigenze relative al corretto svolgimento delle prestazioni a garanzia degli utenti per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano di Sostegno socio-educativo individuale.

ART. 4 – DESTINATARI DEL SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE

Destinatari del Servizio sono i minori (anche in condizione di disabilità psichica, fisica e sensoriale) e le loro famiglie, residenti nel territorio dei Comuni di Castelvetro Piacentino e Villanova sull'Arda e in carico al Servizio Sociale Professionale.

Il Servizio può essere esteso, solo in casi eccezionali (laddove l'interruzione dovesse arrecare grave pregiudizio al destinatario), oltre il 18° anno di età e comunque non oltre il 21° anno, se previsto nel Piano di Sostegno socio-educativo individuale.

ART. 5 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha una durata di mesi 36 (trentasei) per complessive 156 (centocinquantesi) settimane con decorrenza dal **01.01.2023** e fino al **31.12.2025**, salvo eventuali periodi di sospensione del servizio.

Il soggetto affidatario si impegna alla scadenza del rapporto contrattuale e nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, a prorogare il servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni, a semplice richiesta del Comune, per un periodo di almeno 90 giorni, alla fine del rapporto contrattuale, e dietro eventuale esplicita richiesta del Comune.

In caso di cambio di gestione, alla scadenza del rapporto contrattuale, il soggetto affidatario si impegna a collaborare con i nuovi soggetti subentranti al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per il Comune.

Il Comune si riserva, per motivi non prevedibili, di sospendere o interrompere il servizio, previo avviso al soggetto aggiudicatario, senza che esso possa avanzare pretese di alcun tipo per le attività non realizzate.

L'affidamento dei servizi decorrerà dal momento della stipula del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 302 del D.P.R 207/10 comma 2. Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di disdetta.

ART. 6 – MODALITA' ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO

Le modalità organizzative del servizio di sostegno socio-educativo domiciliare, pur nella necessaria flessibilità, dovranno prevedere i seguenti vincoli:

- gli interventi di sostegno socio educativo dovranno essere assicurati per l'intera durata dell'appalto di cui al precedente articolo 5, nella fascia oraria pomeridiana nei giorni feriali (da lunedì a sabato) per complessive **n. 9.504 ore**, che si intendono comprensive delle attività rivolte al minore e alla sua famiglia, della programmazione individuale, delle relative prese in carico, delle verifiche e del raccordo operativo con i soggetti coinvolti, nonché di ogni altro intervento inerente l'attuazione del presente capitolato. Nell'ambito dei predetti interventi è altresì ricompresa la funzione di coordinamento.
- è possibile prevedere ipotesi di orario diversificato su base stagionale o articolarlo in modo da prevedere attività occasionali e/o straordinarie, antimeridiane, festive o serali.

Il suddetto servizio potrà essere ridotto o temporaneamente sospeso, in relazione alle esigenze del Comune, nei periodi di sospensione delle attività scolastiche.

La stima del monte orario di cui al presente articolo non costituisce impegno per l'Ente, potendo variare in aumento o diminuzione in relazione all'effettivo numero degli utenti, alle loro effettive esigenze o per qualsiasi altra causa. In ogni caso, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria, entro i limiti indicati nell'art. 311 del regolamento di cui al DPR 207/2010, l'aggiudicatario è obbligato alla sua esecuzione agli stessi patti e condizioni.

ART. 7 –REQUISITI PROFESSIONALI

Per lo svolgimento delle attività sopra descritte, l'Impresa affidataria, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, dovrà assicurare la copertura dei servizi con personale con qualifica di Educatore in possesso dei **seguenti requisiti**:

- laurea in scienze dell'educazione o in materie psico-pedagogiche;
- esperienze di lavoro documentate non inferiori a due anni nell'ambito dei servizi socioeducativi rivolti ai minori, in modo particolare in interventi a rischio di devianza e di disagio.

Si prevede l'utilizzo a tempo parziale di n. 5 Educatori inquadrati al livello D2 del Contratto Collettivo Cooperative Sociale; su espressa autorizzazione dell'Ente

potranno essere utilizzati a copertura del Servizio anche operatori inquadrati al livello D1 oppure, laddove ritenuto necessario per le caratteristiche del progetto individualizzato, potranno essere richiesti operatori con qualifica di OSS inquadrati al livello C2.

Per il personale incaricato per lo svolgimento degli incontri protetti è richiesta esperienza di lavoro di almeno tre anni nell'ambito dei servizi socioeducativi rivolti ai minori e formazione mirata per l'attività.

La figura di Coordinamento dovrà essere in possesso dei **seguenti requisiti**:

- laurea in scienze dell'educazione o in materie psico-pedagogiche;
- esperienza documentabile di coordinamento di servizi analoghi, per un periodo non inferiore a due anni.

Ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs. n. 163/2006, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, la Ditta Aggiudicataria dovrà applicare le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale.

ART. 8 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Il soggetto aggiudicatario si impegna, senza eccezione alcuna, a dare effettiva esecuzione a tutte le attività previste nel progetto presentato in sede di gara, il cui contenuto costituisce quindi obbligo, a integrazione di quanto previsto nel presente capitolato.

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire al Comune mensilmente adeguata reportistica delle attività svolte; dovrà inoltre fornire relazioni sull'andamento delle singole progettualità, con cadenza definita nel progetto di presa in carico o comunque quando richiesto dal Comune, nonché schede di osservazione che verranno acquisite agli atti e che potranno essere inviate, secondo le esigenze dell'Ente, all'Autorità Giudiziaria

Il Comune, con le modalità che riterrà più opportune, si riserva di effettuare controlli e ispezioni allo scopo di accertare la scrupolosa esecuzione del servizio.

A) - Personale impiegato

a) L'aggiudicatario si impegna a fornire al Comune, prima dell'inizio dell'appalto, gli elenchi nominativi con le rispettive qualifiche del personale che intende impiegare nell'attività e di altro personale del medesimo livello per eventuali sostituzioni, nonché a comunicare tempestivamente le sostituzioni provvisorie o definitive. L'aggiudicatario dovrà, in caso di eventuali assenze del singolo operatore, assicurare il corretto espletamento del servizio programmato, predisponendo immediatamente le sostituzioni con operatori idonei, competenti e di pari professionalità. Qualora vi siano variazioni rispetto ai nominativi presentati nell'offerta per partecipare alla gara, il soggetto aggiudicatario deve garantire la sostituzione con personale di pari professionalità e qualifica.

Deve altresì provvedere al tempestivo aggiornamento di detti elenchi in caso di sostituzione definitiva.

- b) L'aggiudicatario dovrà impiegare personale stabile e adeguatamente formato. Il personale dovrà essere in possesso dei requisiti di legge e dovrà essere a conoscenza di quanto previsto dal DLgs.196/03 *"Regolamento per la tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali"* e applicarlo per quanto di propria competenza. Dovrà inoltre essere informato e formato in base a quanto previsto dal DLgs.81/08 *"Normativa in materia di sicurezza sul lavoro"* e ssmmii L'aggiudicatario dovrà segnalare per scritto immediatamente al Comune tutte le situazioni che possono ingenerare pericolo all'incolumità di terzi.
- c) Il personale che il soggetto aggiudicatario impiegherà nella gestione del servizio, dovrà avere una perfetta padronanza della lingua italiana, ed essere maggiorenne, fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà, e moralità. Il Comune, anche su segnalazione dei propri Uffici, si riserva il diritto di rifiutare per inadempienze rilevate, documentate e documentabili, l'opera del personale. In tal caso, l'aggiudicatario dovrà sostituirlo con altro che presenti i requisiti indicati.
- d) L'aggiudicatario deve assicurare l'aggiornamento delle competenze del proprio personale mediante occasioni di formazione e di riqualificazione per minimo 8 ore all'anno, fornendo al Comune adeguata documentazione relativa alla programmazione e allo svolgimento dell'attività formativa.
- e) L'aggiudicatario dovrà dotare il personale, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, di un identificativo, visibile a richiesta, contenente: nome del soggetto aggiudicatario, generalità e qualifica dell'operatore.
- f) Per lo svolgimento delle attività l'aggiudicatario dovrà prevedere la possibilità di un rimborso spese, a proprio carico, per l'utilizzo della propria autovettura da parte degli operatori se non fornita dalla ditta stessa.
- g) Le prestazioni d'opera del personale che l'aggiudicatario utilizzerà per l'esecuzione del servizio di cui al presente disciplinare, non costituiscono rapporto d'impiego con il Comune, né possono rappresentare titoli per avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nel contratto d'appalto.
- h) Il personale dovrà essere in regola ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 39/2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
- i) L'aggiudicatario si obbliga a garantire la stabilità del rapporto tra operatori al fine di instaurare e mantenere nel tempo un rapporto di fiducia reciproca, propedeutico alla creazione di un ambiente sereno, che faciliti il raggiungimento degli obiettivi individuati.

B) – Obblighi assicurativi

- a) L'impresa aggiudicataria sarà responsabile della sicurezza e incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi (persone e/o cose) in dipendenza del servizio prestato nonché ai beni concessi in uso come meglio sotto specificato, esonerando i Comuni di Castelvetro Piacentino e Villanova sull'Arda da ogni responsabilità conseguente, restando a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dei Comuni di Castelvetro Piacentino e Villanova sull'Arda:
- b) I Comuni di Castelvetro Piacentino e Villanova sull'Arda sono pertanto esonerati:
- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dell'aggiudicatario per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;
 - da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere ai bambini e ai loro accompagnatori durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari;

c) L'impresa aggiudicataria dovrà attivare, prima dell'inizio del servizio, al fine di rispondere ai danni di cui sopra, una specifica **polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi** dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio, di durata non inferiore alla durata dell'appalto, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato ed adeguati al presente capitolato.

Tale polizza dovrà:

- coprire danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente;
- prevedere massimali RCT per ciascun sinistro non inferiori a € 3.000.000,00,
- essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all'attività;
- essere estesa alla copertura di eventi dannosi, ivi compreso incendio, alle cose e alle attrezzature ricevute in consegna o in custodia per lo svolgimento del servizio, con massimali non inferiori a € 20.000,00;
- Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte ai Comuni di Castelvetro Piacentino e Villanova sull'Arda od al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico della ditta assicurata.

d) L'aggiudicatario dovrà attivare, per tutta la durata dell'appalto e su semplice richiesta scritta della stazione appaltante, apposita polizza assicurativa per infortuni a favore degli utenti del servizio con massimali non inferiori a € 100.000,00 per morte, € 150.000,00 per invalidità permanente, € 5.000,00 per spese mediche e 35,00 €/gg per diaria per ricovero ospedaliero.

e) Le copie conformi all'originale delle suddette polizze o delle eventuali estensioni dovranno essere consegnate al Comune prima dell'inizio del servizio.

f) L'Ente appaltante sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle coperture assicurative.

C) – Obblighi datoriali

a) L'aggiudicatario è tenuto ad applicare i contratti vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impiegato alle proprie dipendenze che ha indicato in sede di offerta, dovrà osservare le vigenti leggi e ogni altra normativa in materia di assicurazioni sociali, igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni. L'aggiudicatario risponderà direttamente di ogni e qualsiasi infrazione a leggi e regolamenti concernenti la normativa antinfortunistica nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori.

b) L'aggiudicatario è tenuto a fornire al Comune la documentazione relativa al rapporto di lavoro del personale impiegato per l'espletamento e i compiti di cui al presente Capitolato. Resta inteso che il Comune, in ogni momento, si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare presso gli Istituti Assicurativi, Assistenziali e Previdenziali la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati nel servizio.

D) – Controllo della qualità

L'aggiudicatario è tenuto a monitorare la qualità dei servizi erogati sia dotandosi di una metodologia e di strumenti propri, sia avvalendosi di strumenti predisposti dal

Comune. In particolare, il soggetto aggiudicatario deve predisporre degli strumenti validi che permettano all'Ente committente:

- la rilevazione costante delle attività svolte;
- gli indicatori di risultato per la verifica dei cambiamenti avvenuti e degli obiettivi raggiunti;
- gli indicatori per la misurazione del grado di soddisfazione dei destinatari degli interventi e delle loro famiglie;
- gli indicatori per la verifica degli esiti dell'intervento

Saranno altresì previsti:

- piani di programmazione educativa individuale;
- relazioni sulle attività svolte, almeno annuale;
- riunioni periodiche di verifica con il Servizio Sociale Associato e con le altre agenzie educative del territorio.

Il servizio svolto sarà soggetto a verifiche periodiche messe a punto congiuntamente ai servizi sociali territorialmente competenti, secondo modalità che saranno successivamente concordate.

E) - Sicurezza sui luoghi di lavoro

Il soggetto aggiudicatario, nella persona del Presidente o comunque del legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizzerà ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/08, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall'art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune appaltante a qualsiasi titolo. Il soggetto aggiudicatario sarà responsabile pertanto della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, e dei danni causati a terzi in dipendenza del servizio affidato con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti del Comune.

L'Aggiudicatario si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna:

- a) ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
- b) a partecipare alle riunioni di coordinamento che l'Amministrazione appaltante organizzerà prima dell'esecuzione del contratto allo scopo di fornire le informazioni necessarie sui rischi esistenti negli ambienti in cui il soggetto è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta;
- c) a collaborare all'elaborazione del Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza (DUVRI) qualora si rendesse necessario per avvenimenti intervenuti e non previsti nel corso dello svolgimento dell'attività oggetto di appalto;
- d) ad assicurare durante tutto lo svolgimento del servizio la presenza contemporanea di personale con formazione specifica in tema di antincendio e di pronto soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire in loco ed esibire in caso di controllo da parte del Comune;
- e) a provvedere alla informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;
- f) ad essere in regola con gli adempimenti e le norme previste dal D.Lgs 81/2008 se e quando obbligatorie e di aver effettuato le comunicazioni agli Istituti, previste dal decreto stesso, dell'avvenuta nomina del Responsabile del servizio di

Prevenzione e Protezione, della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se esercitata;

g) a dotare obbligatoriamente il personale impiegato di apposito tesserino di riconoscimento;

h) a dotare il personale ove necessario dei DPI (dispositivi di protezione individuale) necessari a svolgere in sicurezza il servizio affidato nonché fornire la cassetta di pronto soccorso o il pacchetto di medicazione;

i) a formare il personale per gli specifici rischi legati all'attività affidata;

j) a organizzare la gestione delle emergenze e provvedere alla relativa formazione dei responsabili e degli addetti alle emergenze e al primo soccorso;

k) a comunicare i nominativi dei responsabili della sicurezza;

l) a garantire e comunicare, dall'inizio dell'attività, l'esistenza di una sede operativa all'interno del territorio provinciale, idonea e funzionale all'organizzazione del servizio che dovrà essere dotata di linea telefonica ed e-mail regolarmente presidiata. Il Comune indirizzerà al domicilio comunicato, anche in forma elettronica, avvisi, richieste ed ogni altra comunicazione inerente il rapporto con il soggetto stesso.

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

a) In applicazione del D.Lgs. 196/03, il soggetto aggiudicatario è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti del servizio da qualsiasi fonte provengano e si impegna a nominare un Responsabile del Trattamento dati, inerente la gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato per il Comune. L'aggiudicatario dovrà comunicare al Comune il nominativo del Responsabile del Trattamento dati; qualora non venga espletata la suddetta comunicazione, il Comune considererà come Responsabile Privacy il legale rappresentante dell'Impresa aggiudicataria.

b) Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.

c) I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte del Comune, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30/06/2003 n°196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni, per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all'esecuzione del contratto. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, i soggetti aggiudicatari potranno esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

d) L'aggiudicatario dovrà aver adottato le misure minime richieste dal GDPR per la tutela dei dati e in particolare:

- avere adottato il registro delle attività di trattamento quale titolare e quale responsabile del trattamento di cui all'art. 30 del Regolamento UE 679/2016;
- avere già eseguito la ricognizione dei trattamenti e della valutazione di impatto del trattamento dei dati di cui all'art. 35 del Regolamento UE 679/2016.

ART. 10 – TIROCINI

Compatibilmente con il regolare andamento del servizio, il Comune si riserva di inserire a scopo di tirocinio formativo - didattico (in maniera non sostitutiva rispetto all'organico previsto) allievi frequentanti Istituti superiori, Università o corsi di formazione per il conseguimento di uno dei titoli di studio riconosciuti per le figure professionali operanti nei servizi educativi. I tirocini di cui sopra potranno essere attivati direttamente dal soggetto aggiudicatario nel rispetto delle procedure assicurative previste dagli accordi. Le modalità ed i tempi di svolgimento dei tirocini suddetti, saranno concordati tra il Servizio Sociale Associato ed il soggetto aggiudicatario, senza oneri per il Comune.

ART. 11 – VOLONTARIATO E SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO

Il soggetto aggiudicatario potrà inserire volontari e soggetti che partecipano a progetti di Servizio Civile, in maniera non sostitutiva rispetto all'organico previsto. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'affidatario può garantire anche la disponibilità di volontari, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente, delle normative sulla privacy, sulla sicurezza del lavoro ed ogni altra disposizione di cui al presente Capitolato.

I volontari operano all'interno della struttura organizzativa del gestore e agiscono sotto la sua diretta direzione

Nel caso di impiego di volontari, l'affidatario garantisce che tutto il personale volontario è regolarmente assicurato, ai sensi degli artt. 4 e 7 comma 3 della Legge 11.8.1991 n. 266/91 e decreti ministeriali attuativi, e si impegna a fornire copia, dietro apposita richiesta, delle relative polizze prima dell'inizio dell'attività, sollevando espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti all'attività oggetto del presente accordo.

L'affidatario assicura di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto da parte del personale volontario, della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti all'utenza ed il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione.

La documentazione relativa ai volontari coinvolti nel Progetto (nomi, qualifiche, ore d'impegno,) è conservata dal gestore ed esibita in caso di controllo o di richiesta da parte del Comune.

ART. 12 – SUBAPPALTO

E' vietato il subappalto, anche parziale, del servizio, pena la risoluzione immediata del contratto con eventuale risarcimento del danno causato. In caso d'infrazione alle norme del presente capitolato, commessa dall'eventuale subappaltatore occulto, unico responsabile verso il Comune si intenderà l'aggiudicatario.

In virtù delle caratteristiche prestazionali del presente appalto (ad alta intensità di manodopera) rivolto all'erogazione di servizi educativi domiciliari e incontri protetti a favore di minori, il Comune ha ritenuto di vietare il subappalto.

Le prestazioni richieste, infatti, si collocano in un contesto organizzativo improntato al percorso educativo degli utenti nel quale l'unitarietà dell'affidamento costituisce un valore aggiunto in termini gestionali e di efficacia erogativa del servizio.

La necessità di continui e sistematici momenti di confronto/condivisione tra i soggetti che partecipano alla gestione nonché la collegialità che connota il servizio, sia nella sua fase progettuale sia in quella esecutiva, inducono a ritenere opportuna e proficua la presenza di un unico operatore economico, sia esso singolo o in raggruppamento.

In considerazione della tipologia di utenza, l'elemento fiduciario tra committente e appaltatore assume una rilevanza dirimente per la tutela dell'interesse positivo della stazione appaltante al conseguimento degli specifici servizi.

Si ricorda inoltre che il Tar Toscana, Firenze, con la sentenza 28.03.2020, n. 371 ha precisato che "l'art. 142 del d.lgs. n. 50/2016, nel richiamare le disposizioni del codice dei contratti pubblici la cui applicazione si estende agli appalti dei servizi sociali e sanitari, non opera alcun richiamo alla disciplina del subappalto (cioè all'art. 105). Pertanto, per tale tipologia di appalti e in considerazione della loro specificità, in forza del citato art. 142 rientra nella piena facoltà della stazione appaltante la scelta di escludere la possibilità del ricorso al subappalto. Ciò è coerente con la direttiva 2014/23/UE, il cui art. 19, nel disciplinare con disposizione di rinvio la concessione di servizi sociali e sanitari, non richiama l'art. 42, contenente la disciplina del subappalto, ed è anche coerente con la direttiva 2014/24/UE, il cui art. 74, nel disciplinare con disposizione di rinvio gli appalti pubblici di servizi sociali e sanitari, non richiama l'art. 71, riguardante il subappalto."

ART. 13 – SCIOPERO

Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 146/90, della Legge 83/2000 e degli eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all'obbligo di congruo preavviso.

Nulla è dovuto all'appaltatore per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

ART. 14 – ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTATRICE

Nel quadro degli indirizzi dei Comuni di Castelvetro Piacentino e Villanova sull'Arda, il Servizio Sociale Associato svolge i seguenti compiti:

- espleta le funzioni di indirizzo del servizio oggetto del presente Capitolato;
- svolge controlli in ordine alla verifica delle prestazioni richieste al soggetto aggiudicatario ed alla regolarità della gestione complessiva di tutti i servizi svolti;
- verifica, per mezzo delle relazioni intermedie e finali, il perseguimento degli obiettivi del servizio;
- mette a disposizione autovetture di servizio qualora si renda necessario il trasporto di utenti.

ART. 15 – IMPORTI STIMATI A BASE D'ASTA

L'importo massimo presunto dell'appalto per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2025 con l'organizzazione indicata dal presente capitolato e per tutti i servizi di cui all'art.

6, è complessivamente pari **€ 248.294,80** oltre I.V.A., di cui **€ 229.195,20 a base di gara (di cui € 3.000,00 per i costi sostenuti dall'aggiudicatario relativamente alla progettazione, gestione e coordinamento del servizio) e € 19.099,60 per l'opzione di proroga tecnica trimestrale.**

Non sono previsti costi per la sicurezza da interferenza in quanto trattasi di prestazione intellettuale.

L'importo è determinato sul totale presunto delle ore indicate all'art. 6 - (Modalità organizzative del Servizio) - moltiplicato per la seguente base d'asta oraria:

- **€ 23,80** (ventitré/80) per complessive presunte **n. 9.504** ore;
- **€ 23,30** (ventitré/30) nel caso di prestazioni rese da personale inquadrato nel livello D1;
- **€ 22,60** (ventidue/60) nel caso di prestazioni rese da personale inquadrato nel livello C2;

oltre al corrispettivo per l'attività di progettazione, gestione e coordinamento richiesta per l'espletamento del presente appalto e riconosciuta nella misura di **€ 1.000,00** annui pari ad **€ 3.000,00** per i tre anni di esecuzione del servizio;

In caso di richiesta di altre prestazioni aggiuntive o di riduzioni delle stesse, le parti procederanno alla ridefinizione dei costi sulla base del prezzo orario del personale indicato nell'offerta economica presentata in sede di gara.

ART. 16 - COMPENSO, MODALITÀ DI PAGAMENTO E CESSIONE DEL CREDITO

La revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva, verrà riconosciuta dal Comune solo su espressa richiesta dell'Appaltatore.

In ordine all'istituto della revisione prezzi si specifica ulteriormente che:

- la richiesta di revisione dei prezzi potrà essere inviata dall'appaltatore tramite PEC entro il 30 SETTEMBRE dell'anno precedente a quello di applicazione;
- la revisione del prezzo sarà riconosciuta solamente a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo alla data del ricevimento da parte del Comune della richiesta dell'appaltatore, rimanendo quest'ultima priva di ogni effetto retroattivo;
- la revisione verrà riconosciuta esclusivamente tenuto conto della variazione dell'indice ISTAT "FOI (net) 3.3. Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati-generale. Variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente" intercorrente nei 12 mesi precedenti;
- La revisione del prezzo potrà essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità successiva alla prima.

Si applicheranno comunque i diversi criteri che fossero imposti da norme di legge o regolamenti o da atti amministrativi generali emanati dal governo per la revisione dei prezzi dei contratti delle PP.AA.

Il compenso del soggetto aggiudicatario è onnicomprensivo di tutti i servizi e le forniture accessorie richiesti nel presente capitolato.

Il corrispettivo sarà liquidato valutando il servizio effettivamente reso ai prezzi di aggiudicazione, sulla base delle presenze del personale e delle prestazioni realmente svolte, secondo quanto previsto dal capitolato e dal progetto presentato in sede di gara.

Non sono previsti rischi da interferenze nell'esecuzione del contratto e pertanto non si prevedono oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dietro presentazione di fatture elettroniche intestate al Comune di Villanova sull'Arda - da inviare, tramite posta elettronica certificata, a: comune.villanova@sintranet.legalmail.it indicando il Codice Univoco: **H1QEBO**

La fattura dovrà riportare le modalità di pagamento e gli estremi dell'impegno di spesa, che saranno comunicati contestualmente all'ordinazione della prestazione. Si provvederà alla liquidazione della fattura, nei termini di legge, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e previa acquisizione d'ufficio del DURC degli aventi causa in corso di validità e regolare.

L'eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dagli uffici comunali competenti, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Contabilità dell'Ente. L'autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto.

Nel corso dell'esecuzione del contratto il Comune potrà richiedere all'Aggiudicatario un aumento o una diminuzione della prestazione, nei limiti del quinto dell'importo contrattuale e tali da alterare la natura della prestazione originaria, dandone preventiva comunicazione scritta; l'Aggiudicatario è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

ART. 17 – VARIAZIONI DEL CONTRATTO

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione, l'Aggiudicatario è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto, sempre che le relative variazioni siano complessivamente contenute entro il quinto dell'importo contrattuale e non siano tali da alterare la natura della prestazione originaria.

In tal caso, il Comune procederà dandone preventiva comunicazione scritta all'aggiudicatario.

In caso di riduzione, il corrispettivo dell'appalto subirà una proporzionale diminuzione a decorrere dalla data indicata nella relativa comunicazione; in tal caso, nessuna indennità o rimborso sono dovuti a qualsiasi titolo. In caso di integrazione, il corrispettivo sarà proporzionalmente aumentato.

ART. 18 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/10, l'aggiudicatario si obbliga, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata.

In particolare, il soggetto aggiudicatario provvederà a comunicare al Comune gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e i dati identificativi (generalità, codice fiscale) dei soggetti (persone fisiche) delegate ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi che possa intervenire nel corso della durata del contratto.

Pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della legge 136/10 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione.

Nel caso in cui l'aggiudicatario effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L.136/10.

ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

In caso di grave o reiterato inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi contrattuali definiti nel presente Capitolato e ritenuti essenziali ai fini della piena, adeguata ed efficace funzionalità dell'intervento, il contratto potrà essere risolto, ai sensi di quanto disposto dal Codice Civile.

Il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, anche nelle seguenti ipotesi:

- a) violazione del divieto di subappalto;
- b) inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Servizio Sociale Associato volte ad assicurare la regolarità dei servizi, l'igiene e la pulizia dei locali, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di leggi, regolamenti e del presente capitolato;
- c) comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno ai minori;
- d) cessione del contratto, dell'attività, atti di pignoramento e sequestro a carico dell'impresa, fallimento o altre procedure concorsuali a carico dell'impresa;
- e) inosservanza delle norme di legge in materia di personale, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali;
- f) violazione delle norme di sicurezza;
- g) ritardo nell'avvio del servizio prolungato per cause non imputabili al Comune per oltre 2 settimane;
- h) irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- i) in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell'appaltatore;
- j) per interruzione non motivata del servizio;
- k) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva irregolare per due volte consecutive previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
- l) in caso di dichiarazioni mendaci;

- m) gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento delle retribuzioni al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto;
- n) mancata realizzazione, entro un anno (12 mesi) dal termine di scadenza indicato, anche solo di uno dei progetti presentati nell'ambito dell'Offerta tecnica, che hanno determinato l'assegnazione di un punteggio, salvo precedenti accordi in caso di diminuzione dell'importo contrattuale;
- o) per l'assunzione, da parte dell'Aggiudicatario, di unità di personale già impiegato dalla ditta cessante in misura inferiore a quanto dichiarato in sede di gara e/o per la mancata applicazione di quanto dichiarato sul personale attualmente impiegato;
- p) negli altri casi previsti dalla vigente normativa.

L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione dei rimedi previsti dalla legge ovvero dal contratto. Nello schema di contratto le stazioni appaltanti inseriscono clausole risolutive espresse ovvero penali commisurate alla gravità della violazione. Ove ne ricorrano i presupposti, applicano l'articolo 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.

La risoluzione e recesso del contratto vengono disposti con atto dell'organo competente da notificare all'aggiudicatario.

L'avvio del procedimento per contestare l'inadempimento dell'appaltatore viene comunicato con PEC, indirizzata al domicilio legale dello stesso indicato in contratto. L'appaltatore può presentare controdeduzioni entro il termine di 15 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Nei soli casi di risoluzione del contratto per fatto dell'appaltatore, il Comune ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio. L'affidamento a terzi viene notificato all'aggiudicatario inadempiente nelle forme prescritte dai precedenti commi, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, del servizio affidato e degli importi relativi.

All'aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali. L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Per il recesso dal contratto trova applicazione l'articolo 109 del D.Lgs 50/2016.

È facoltà dell'Amministrazione comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi alla Ditta aggiudicataria mediante PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, la Ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

In caso di recesso la Ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento del servizio eseguito, purché il servizio sia stato effettuato correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Qualora in vigore di contratto intervenga una convenzione stipulata da Consip SpA troverà applicazione quanto previsto dall'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012 e s.m.i..

In caso di disdetta del contratto da parte dell'Aggiudicatario prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo o giusta causa sarà addebitata all'impresa appaltatrice l'eventuale maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.

Qualora ricorra giusta causa di recesso, l'Aggiudicatario dovrà dare comunicazione al Committente della rinuncia almeno 90 giorni prima del previsto termine di cessazione, con lettera raccomandata, pena la perdita della garanzia fideiussoria.

ART. 20 – PENALI

Se durante il periodo di esecuzione della gestione dei servizi oggetto del presente capitolato speciale fossero constatate e contestate inadempienze, rispetto alle disposizioni deducibili dal presente capitolato o comunque nelle disposizioni da esso richiamate, e fatto salvo il diritto della Ditta Aggiudicataria a presentare proprie controdeduzioni, si procederà all'applicazione delle seguenti penalità:

1. per ogni ora e frazione di servizio che venga omesso senza giustificazione accertata dal Comune, verrà applicata una penale di € 100,00;
2. per ogni attività prevista nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, che non venga realizzata senza il consenso del Comune, verrà applicata una penale di € 400,00;
3. per inadempienze dovute al trattamento economico assicurativo e previdenziale del personale, verrà applicata una penale corrispondente all'omessa prestazione;
4. per ogni giorno di ritardo, rispetto alla richiesta del Servizio Sociale Associato, nella sostituzione del personale non idoneo allo svolgimento delle proprie mansioni, verrà applicata una penale di € 250,00;
5. per eventuali inadempienze non contemplate nella casistica di cui ai precedenti punti il Comune applicherà penali variabili da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 giornaliera, in rapporto alla gravità dell'inadempienza ed a suo insindacabile.

In caso di recidività, le penalità sopra indicate saranno prima raddoppiate e poi triplicate.

L'applicazione della/e penalità sarà preceduta da regolare contestazione formale dell'inadempienza, alla quale la Ditta Aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione.

Il Comune, fatta salva la prova del maggior danno, procederà al recupero della/e penalità mediante ritenuta diretta sui crediti della Ditta o sulla cauzione definitiva che, in quest'ultimo caso, dovrà essere reintegrata entro i 15 giorni successivi alla data del prelievo.

Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto

di cui all'articolo 19, il Comune ha facoltà di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno dell'Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

ART. 21 - GARANZIE

A garanzia dell'adempimento del contratto, **a pena di esclusione**, l'appaltatore è tenuto a versare una cauzione provvisoria e, in caso di aggiudicazione del servizio, una cauzione definitiva.

La cauzione provvisoria, a garanzia dell'offerta, non viene richiesta sulla base di quanto disposto dall'art. 1 comma 4 del D.L 76 del 16-07-2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge 120/2020).

La **cauzione definitiva**, a garanzia degli obblighi contrattuali, è stabilita nella misura del 10% dell'importo del contratto (IVA esclusa) come previsto dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016. La garanzia prestata mediante fideiussione dovrà essere conforme a quanto previsto all'art. 103 del D.Lgs 50/2016. Ogni qualvolta il Comune si rivalga sul deposito cauzionale, l'appaltatore è tenuto a provvedere al reintegro nel termine di 30 giorni. La cauzione definitiva, richiesta a garanzia della corretta esecuzione del contratto, resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza

ART. 22 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

Ai sensi dell'art.209 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. E' pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente appalto è competente esclusivamente il Foro di Piacenza.

ART. 23 - NORME FINALI

Tutte le spese del contratto e consequenziali sono a carico dell'affidatario. Per tutte le modalità dell'appalto non disciplinate nel presente capitolato si rinvia alle disposizioni previste dal Codice Civile. In caso di controversie sarà competente il Foro di Piacenza.

Il presente capitolato si compone di n° 23 articoli.